



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
*11/42/CR6/C2-C3*

**POSIZIONE SUL DIRITTO DI RIVALSA DELLO STATO  
NEI CONFRONTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide l'opportunità di richiedere al Governo un incontro politico sul tema dell'esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Regioni e degli enti locali, previsto dall'articolo 16-bis della Legge 11 del 2005.

La Conferenza approva le proposte di Intesa da sancire in Conferenza Unificata e di emendamenti all'articolo 16-bis della Legge 11 del 2005 allegate al presente documento.

Roma, 20 aprile 2011

## EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 16-bis DELLA LEGGE 11 del 2005

## PROPOSTA REGIONI

## TESTO LEGGE 11 DEL 2005

## EMENDAMENTI

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 16 bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari")*

1. All'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" sono apportate le seguenti modifiche:

**16-bis Legge 11/2005 *Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario.***

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per

<p>a) al primo periodo del comma 5 dopo le parole “Lo Stato ha altresì diritto” sono aggiunte le parole “, con le modalità e secondo i criteri e le procedure di cui ai commi seguenti,”;</p> <p>b) alla lettera a) del comma 6 le parole “<i>comma 7</i>” sono sostituite dalle parole “<i>comma 8</i>”;</p>	<p>lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.</p> <p>4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.</p> <p>5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della <i>legge 4 agosto 1955, n. 848</i>, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.</p> <p>6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:</p> <p>a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;</p> <p>b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;</p> <p>c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e</p>
---	---

c) al primo periodo del comma 7 le parole “*nei confronti degli obbligati*” sono sostituite dalle parole “*nei confronti degli enti territorialmente interessati*”;

d) al primo periodo del comma 8 la parola “*obbligato*” è sostituita dalla parola “*interessato*”;

e) al primo periodo del comma 8 dopo la parola “*intesa*” sono inserite le parole “*sulla individuazione della responsabilità e del grado di imputabilità dell’ente rispetto alla specifica violazione comunitaria determinata secondo i criteri di cui al presente comma, nonché*”;

f) al secondo periodo del comma 8 le parole “*territoriale obbligato*” sono sostituite dalla parola “*interessato*”;

g) al terzo periodo del comma 8, dopo la parola “*determinazione*”, sono inserite le parole “*delle modalità per l’individuazione dell’ente obbligato e per la definizione del relativo grado di imputabilità rispetto alla violazione comunitaria, secondo criteri determinati con accordo sancito dalla Conferenza Unificata, nonché*”;

h) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
“*Le motivazioni dei provvedimenti di cui al presente comma indicano i criteri applicati per l’accertamento della responsabilità degli enti obbligati.*”;

b).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

i) il primo periodo del comma 9 dell'art. 16 bis della legge 11/2005 è sostituito dai seguenti:

*“In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il provvedimento di cui al comma 8 è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sulla base delle indicazioni formulate da un comitato di garanzia nel quale sono rappresentati **in forma paritetica** il Governo e gli enti territoriali interessati. Il comitato è costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da rappresentanti del Ministero competente per materia, da rappresentanti di ciascuno degli enti territoriali cui sia stata contestata la violazione comunitaria nonché da un rappresentante della Conferenza Unificata. In caso di mancato rispetto delle indicazioni del comitato di garanzia, il provvedimento deve darne specifica e dettagliata motivazione.”;*

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

*“10. Le notifiche indicate nei commi 5, 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze. Avverso i provvedimenti emanati ai sensi dei commi 5, (7), 8 e 9 è ammesso ricorso dinanzi al TAR Lazio.”.*

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.

20 aprile 2011

**Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), sulle modalità di esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea o delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi protocolli addizionali**

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

**VISTI** gli articoli 117, primo e quinto comma, e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 8, comma 6, della l. 131/2003, ai sensi del quale il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

**VISTA** la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e, in particolare, l'articolo 16-bis, sul cd. diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario;

**VISTO** l'accordo sancito in Conferenza unificata in data 24 gennaio 2008 avente ad oggetto le modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Italia all'Unione europea e sulle garanzie di informazione da parte del Governo, e in particolare l'articolo 5, comma 5, ai sensi del quale le responsabilità nella mancata esecuzione delle sentenze di condanna ex articolo 228, paragrafo 1, del Trattato CE (oggi art. 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), sono definite sulla base di criteri da concordare;

**CONSIDERATO** che ad oggi tali criteri non sono stati ancora concordati e che si sono nel frattempo verificate disfunzionalità nell'applicazione della vigente disciplina sulla rivalsa, anche rispetto alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato per la violazione di disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

**DATO ATTO** che l'accordo sancito in Conferenza Unificata del 24 gennaio 2008 non riguarda anche le responsabilità per violazione di disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

**DATO ATTO** dell'entrata in vigore, il 1 dicembre 2009, del Trattato che modifica il Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE), firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130;

**CONSIDERATO** che tra le novità del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex TCE) è prevista l'accelerazione delle procedure d'infrazione per mancato recepimento delle direttive o per inadempimento a precedenti sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea;

**RICHIAMATE** le iniziative legislative statali in tema di revisione della disciplina della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e delle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di cui alla legge 11/2005, in particolare il disegno di legge del Governo n. AC/3866;

## **SANCISCE INTESA**

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane nei seguenti termini:

### **Articolo 1**

Il Governo si impegna a proporre nelle sedi opportune, utilizzando il primo veicolo idoneo, gli emendamenti all'articolo 16-bis della legge 11/2005, allegati al presente atto e da intendersi parte integrante del medesimo.

### **Articolo 2**

All'accordo sancito in Conferenza unificata in data 24 gennaio 2008, avente ad oggetto le modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Italia all'Unione europea e sulle garanzie di informazione da parte del Governo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*“5. I decreti oggetto dell'intesa di cui all'articolo 16-bis, comma 8, della legge n. 11/2005 devono tenere conto delle responsabilità per la violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea e per la mancata esecuzione delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di cui all'articolo 260 (ex art. 228, del TCE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, da definire, rispetto a ciascun ente coinvolto, secondo i seguenti criteri:*

- a) competenza legislativa ed amministrativa esercitata per la regolazione e l'applicazione della disciplina dalla quale è derivato il fatto, l'atto ovvero l'omissione/l'inerzia che ha comportato la violazione della normativa dell'Unione Europea;*
- b) misure adottate dall'ente coinvolto per porre rimedio alla violazione, tenuto conto del livello di coinvolgimento garantito e dell'operato posto in essere per la prevenzione/risoluzione del contenzioso comunitario, anche in fase di impostazione della strategia difensiva (valutazione della sussistenza di dolo o di colpa);*
- c) misura della responsabilità dell'ente coinvolto in ragione della gravità della colpa, del nesso di causalità e dell'entità delle conseguenze derivate;*
- d) responsabilità in solido, qualora la condotta o l'omissione dannosa sia imputabile a più enti;*
- e) responsabilità statale in ragione del ruolo di primazia dello Stato nei rapporti con l'Unione Europea e del conseguente potere sostitutivo in caso di mancato rispetto della normativa comunitaria, di cui all'articolo 117, comma 5, e all'articolo 120 della Costituzione, come disciplinato dall'articolo 8 della legge n. 131/2003 e dagli articoli 11, comma 8, e 16-bis, comma 2, della legge n. 11/2005.”;*

b) dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

*“Art. 5-bis.*

- 1. Le garanzie di informazione e la disciplina dei rapporti tra Governo e Regioni e Province Autonome, di cui agli articoli 2 e 3 del presente accordo, si applicano anche rispetto al contenzioso derivante dalla violazione di disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.*
- 2. I criteri di cui all'articolo 5, comma 5, del presente accordo si applicano anche per l'individuazione delle responsabilità degli enti coinvolti rispetto alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle violazioni di disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.*

*Art. 5-ter*

- 1. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa con l'ente interessato, fermo restando l'obbligo di motivazione, i provvedimenti di cui all'articolo 16-bis, comma 9, della legge n. 11/2005 devono altresì fornire dettagliata motivazione dei criteri seguiti per la definizione della responsabilità.”.*